

COMUNE DI SANTARCANGELO DI R.

PROVINCIA DI RIMINI

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO SOC. ADRIAUTO SRL
VIA EMILIA OVEST PER LA REALIZZAZIONE DI MEDIO-
PICCOLA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE E ATTI-
VITA' TERZIARIE

Schema di Convenzione Urbanistica

tavola	27	scala	data
--------	----	-------	------

COMMITTENTE: Soc. ADRIAUTO S.r.l. (in liquidazione)

P.Iva: 00 124 470 402

PROGETTISTA: Arch. RAUL BRASCHI

Galleria la Fornace nc. 1, Santarcangelo di R.

COLLABORATORE: Geom. VINCENZI MAURO

via San Vito nc. 1546, Santarcangelo di R.

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

(Provincia di Rimini)

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
DI INIZIATIVA PRIVATA

denominato

« SANTARCANGELO DI R. via Emilia ovest »

Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articoli 31 e 35, legge regionale 20/2000

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n. _____ del _____

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ (____/____/____), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____, notaio in _____ si sono costituiti i Signori: LAMBERTO ROSSI nato a Pennabilli (RN) il 12.04.1941, residente a Piandimeleto, (PU), Via Corso Giovanni XXIII n. 70, Codice Fiscale: RSSLBR41D12G433K, in qualità di liquidatore della Soc. "Adriaauto S.r.l. in liquidazione" con sede in Savignano sul Rubicone (FC) via Castelvecchio nc. 23, titolare della proprietà indivisa dell'immobile nel Comune censuario e amministrativo di Santarcangelo di Romagna (provincia di Rimini), individuato ai mappali n. 177 - 280 del foglio n. 10, N.C.T. di mq. catastali 20.023,00;

il soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente "lottizzante", da una parte;

e il Dott. _____, nato a _____ il ____/____/____ in qualità di _____ pro-tempore del Comune di Santarcangelo di Romagna, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 30.12.2016, in data _____, nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Comune", dall'altra parte,

PREMESSO

A) che il sopraindicato intervenuto proprietario lottizzante dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

B) che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie catastale complessiva di mq. 20.023,00 (reali mq. 19.870,00)

e nel vigente Piano Strutturale Comunale, sono classificate come segue:

Piano Strutturale Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 21.07.2010 in vigore a seguito della pubblicazione sul B.U.R. Emilia Romagna n. 119 del 15.09.2010 così come modificato con Delibera di C.C. n. 41 del 09.05.2012 in vigore a seguito della pubblicazione sul B.U.R. Emilia Romagna n. 92 del 06.06.2012 e **Piano Strutturale Comunale, Variante specifica** al P.S.C. adottata con Delibera di C.C. n. 76 del 18.12.2019 e pubblicata sul B.U.R. n. 4 del 08.01.2020.

Le aree distinte al CT foglio 10 particelle 177 - 280 soggiacciono alle seguenti previsioni e prescrizioni del PSC:

- 1) " Territorio Urbanizzato -TU-" sottoposta alla disciplina dell'Art 33 delle NTA;
- 2) "Ambiti produttivi comunali esistenti, in prevalenza urbanizzati APC. E", sottoposte alla disciplina dell'Art 65 delle NTA nonché a tutte le particolari prescrizioni della "scheda" allegata alle norme, denominata "APC.E - SANTARCANGELO DI R. via Emilia Ovest"
- 3) "Aree idonee per l'insediamento di strutture commerciali" (medio grandi non alimentari) sottoposte alla disciplina dell'Art 85 delle NTA;
- 4) "Aree di ricarica indiretta della falda" sottoposte alla disciplina dell'Art 14.4 delle NTA;

5) "Zone ed elementi di interesse storico archeologico e siti di interesse archeologico individuati dal PSC" (area a potenzialità archeologica bassa) sottoposta alla disciplina dell'Art 30 delle NTA.

Oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sull'area non gravano altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli che ostano alla realizzazione del piano di lottizzazione o che la subordinano ad autorizzazioni di altre proprietà;

C) di recepire i pareri sottodescritti, le cui copie sono depositate agli atti, che il lottizzante dichiara di conoscere ed accettare, quali condizioni vincolanti per l'esecuzione del presente PUA:

1) Unione di Comuni Valmarecchia in data _____ prot. n. _____ , con nota pervenuta agli atti in data _____ prot. n. _____ ;

2) Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca in data _____ prot. n. _____ , con nota pervenuta agli atti in data _____ prot. n. _____ ;

3) Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna - Bologna in data _____ prot. n. _____ , con nota pervenuta agli atti in data _____ prot. n. _____ ;

4) Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Rimini in data _____ prot. n. _____ , fascicolo _____ , con nota pervenuta agli atti in data _____ prot. n. _____ ;

5) A.U.S.L. di Rimini in data _____ prot. n. _____ , pos. _____ , con nota pervenuta agli atti in data _____ prot. n. _____ ;

7) Provincia di Rimini, con Decreto del Presidente n. _____ del _____ con nota pervenuta agli atti in data _____ prot. n. _____ ;

D) che il progetto di Piano Urbanistico Attuativo ha ottenuto parere della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio, come previsto dall'art. 107 del RUE nella seduta n. ____ del _____ , che si è espressa in senso favorevole;

VISTI

- A) La scheda 14 relativa all'Ambito **APC.E – SANTARCANGELO DI R. via Emilia Ovest** del Piano Operativo Comunale POC1a approvato con Delibera del CC. N. 56 il 01.08.2017, in vigore a seguito della pubblicazione sul BUR dell'Emilia Romagna n. 263 del 04.10.2017;
- B) L'accordo ai sensi dell'Art. 18 della L.R. n. 20/2000 sottoscritto dai lottizzanti in data 20.06.2018, notaio dott. Marcello Porfiri repertorio. N. 11.121 racc. n. _____ registrato a _____ il _____ n. serie _____ e ivi trascritto il _____ R.G. n. _____ R.P. n. _____;
- C) La richiesta di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo d'iniziativa privata prot. 28935 del 04.10.2019 e successiva integrazione prot. n. 37147 del 23.12.2019, e l'allegata richiesta di attuare (costruzione di fabbricati) il Piano Urbanistico Attuativo in parte tramite S.C.I.A., ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 art. 22 comma 3 e della L.R. n. 15/2013 art. 13 comma 2.
- D) L'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del Piano Urbanistico Attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;
- E) La deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano Urbanistico Attuativo;
- F) L'articolo 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della Legge 6 agosto 1967, n. 765, gli articoli 31 e 35 della L.R. n. 20/2000;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. **ART. 1 – OBBLIGO GENERALE** Il lottizzante si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. Il lottizzante è obbligato in solido per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai lottizzanti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo. Di conseguenza i lottizzanti, per sé e per i loro aventi diritto a qualsiasi titolo, si obbligano esplicitamente a rendere edotti gli acquirenti degli oneri assunti nei riguardi del Comune e non ancora soddisfatti alla data dell'alienazione, ed a fare espresso riferimento alla presente convenzione negli atti preliminari e definitivi di vendita dei terreni e delle unità immobiliari su essi edificate all'interno della lottizzazione, inserendo obbligatoriamente negli stessi atti la seguente clausola:

"L'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione di Piano Urbanistico Attuativo stipulata con il Comune di Santarcangelo di Romagna in data _____ e trascritta il _____ accettandone i relativi effetti formali e sostanziali.

L'acquirente si impegna ad osservare in proprio le norme circa l'edificazione nonché ad inserire le clausole di cui al presente articolo nel contratto di ulteriore trasferimento dei lotti."

Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile.

3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dal lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

ART. 3 – TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data della stipula della convenzione.
2. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 60 (sessanta) mesi.
3. In ogni caso tutte le opere di urbanizzazione devono essere iniziate prima del rilascio di qualsiasi atto abilitativo edilizio o della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, relativi agli interventi previsti dal Piano Urbanistico Attuativo, almeno per il tratto a servizio del singolo intervento. Nessun atto abilitativo edilizio può essere rilasciato e nessuna Segnalazione Certificazione di Inizio Attività può avere efficacia se non sia iniziata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte a servizio dell'intervento richiesto.
4. In ogni caso la realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire con regolarità e continuità prima della costruzione o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse.
5. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni. Entro lo stesso termine i lottizzanti devono aver conseguito l'ottenimento degli atti di assenso o presentato le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività per la completa edificazione degli interventi previsti dal Piano Urbanistico Attuativo.
6. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre quattro mesi dall'ultimazione delle opere e non oltre il termine di cui al comma 5. La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti, in forma gratuita al Comune, avviene contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente comma.
7. Tra le opere da cedere al Comune, rientrano le opere da realizzare, quale contributo di sostenibilità, di cui all'accordo sottoscritto con il Comune in data 20.06.2018 repertorio n. 11.121 Dott. Marcello Porfiri.
Le opere da realizzare in oggetto riguardano:
 - Tratto di fognatura bianca corrispondente all'ambito e prolungamento fino a via Tazio Nuvolari
 - Realizzazione di tratto di strada di collegamento con via Andrea Costa;

- Realizzazione di pista ciclabile lungo via Andrea Costa.

ART. 4 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere coerente con il progetto definitivo integrante il Piano Urbanistico Attuativo, con gli emendamenti introdotti in sede di approvazione definitiva o comunque concordati tra le parti in attuazione della deliberazione comunale. Alla progettazione esecutiva si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.
2. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve comprendere tutta la documentazione relativa agli interventi da realizzare, compreso il computo metrico estimativo e quadro economico. In particolare il progetto esecutivo deve recepire le prescrizioni contenute nei pareri riportati in premessa.
3. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere reso disponibile per le prescritte approvazioni entro 6 (sei) mesi dalla stipula della presente convenzione. Esso deve essere fornito al Comune sia in formato cartaceo che su supporto magnetico – informatico, in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali. L' approvazione del progetto esecutivo avviene sotto forma di rilascio di Permesso di Costruire.
4. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione è redatto da tecnici abilitati individuati dai lottizzanti, a loro cura e spese. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, salvo proroghe motivate o sospensioni per factum principis, il Comune può, previa diffida notificata ai lottizzanti, procedere alla redazione d'ufficio, mediante l'affidamento a tecnici abilitati, a propria cura ma a spese dei lottizzanti.
5. Fanno eccezione al precedente comma 3, le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. Tali opere possono essere progettate dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico dei lottizzanti; esse sono individuate e disciplinate all'articolo 8. Il progetto esecutivo di cui al comma 1 deve comunque tener conto delle opere di cui al presente comma in termini di localizzazione, interferenza e interazione con le altre opere di urbanizzazione, costi preventivati da sostenere.
6. Dopo la realizzazione delle opere di urbanizzazione, il Direttore dei Lavori deve rilasciare il certificato di regolare esecuzione integrato dagli elaborati "as built" che rappresentino esattamente quanto realizzato con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrato, nonché da un piano di manutenzione redatto secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. 50/2016. Tali elaborati devono essere forniti tempestivamente al Comune sia in formato cartaceo che su supporto magnetico – informatico, in un formato commerciale diffuso o in un formato liberamente scambiabile e convertibile, completo dei riferimenti alle singole proprietà frazionate e ai capisaldi catastali.

ART. 5 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. L'art. 45, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, è intervenuto sul T.U.Ed., approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, modificandone l'art. 16, mediante l'introduzione di un comma 2- bis, il quale prevede che "nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del DLgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il DLgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i".
2. Il costo delle prestazioni della direzione dei lavori e del collaudo sono a carico del Lottizzante.
3. Qualora nel corso di esecuzione dei lavori di attuazione del Piano Urbanistico Attuativo si dovessero verificare rotture o danni alle opere, realizzate ed esistenti, i lottizzanti restano obbligati al ripristino delle opere stesse secondo le indicazioni dell'Amministrazione.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1669 del Codice Civile, qualora nel corso di 10 anni dall'approvazione dell'atto di collaudo delle opere di urbanizzazione, le medesime, per vizio del suolo o per difetto di costruzione, rovinassero in tutto o in parte, oppure presentassero evidenti pericoli di rovina o gravi difetti di costruzione, i lottizzanti saranno ritenuti responsabili nei confronti del Comune o dei suoi aventi causa e saranno tenuti al ripristino delle opere secondo le indicazioni del Comune.

ART. 6 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Il lottizzante assume a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di Piano Urbanistico Attuativo, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo di cui all'articolo 4, e di seguito descritte:

TAV. 7	PLANIMETRIA DI PROGETTO E AREE DA CEDERE
TAV. 12/A	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA – VERDE PUBBLICO
TAV. 12/B	RELAZIONE VERDE
TAV. 13	PROGETTO PARCHEGGIO PUBBLICO
TAV. 14	PARTICOLARI PARCHEGGIO PUBBLICO
TAV. 15	PROGETTO STRADA DI ARROCCO - INGRESSO
TAV. 16	PISTA CICLABILE EXTRA-COMPARTO
TAV. 17	PLANIMETRIA RETI FOGNARIE
TAV. 18	PROFILI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI FOGNA BIANCA
TAV. 19	PROFILI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI FOGNA NERA
TAV. 20	RELAZIONE FOGNE
TAV. 21	COMPUTI METRICI E QUADRO ECONOMICO
TAV. 22	RELAZIONE GEOLOGICA

TAV. 23	VIGILI DEL FUOCO – ACQUEDOTTO – GAS
TAV. 24	IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TAV. 26	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
TAV. 28	STUDIO AMBIENTALE VALSAT
TAV. 29	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con i criteri di cui all'articolo 40 della Legge 1 agosto 2002 n. 166 e s.m.i..
3. In caso di nuove edificazioni o sopraelevazioni di fabbricati siti all'interno del raggio di 200 metri di un impianto di telefonia mobile, il Comune acquisisce, preventivamente al rilascio del relativo titolo abilitativo, il parere di A.R.P.A.E. e A.U.S.L., al fine di verificare eventuali superamenti dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, previsti dalle norme vigenti, che dovessero intervenire con le suddette modificazioni edilizie. In caso si verificano dei superamenti, il Comune individua, in accordo con i Gestori, soluzioni diverse e/o eventuali modifiche agli impianti che producono tali superamenti.
4. Le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni della parte III e relativi allegati del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.
5. Il lottizzante assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle seguenti opere complementari, afferenti le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente articolo:
 - a) per ogni servizio tecnologico, almeno un idoneo allacciamento predisposto per ogni lotto, in conformità ai vigenti regolamenti comunali e alle vigenti convenzioni per la gestione dei servizi pubblici a rete, dimensionato adeguatamente in relazione alla volumetria assegnata a ciascun lotto;
 - b) segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa;
 - c) allacciamento autonomo con punto di consegna per la pubblica illuminazione in modo da rendere possibile l'erogazione del servizio a soggetti diversi;
6. È parte integrante delle opere di urbanizzazione primaria a completamento della viabilità e pertanto deve essere realizzato, contemporaneamente alla formazione del cassonetto stradale, un muretto di delimitazione, in calcestruzzo armato, interamente sulla proprietà privata ad esterno agli spazi destinati alla cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale muretto deve essere di dimensioni adeguate ed in ogni caso con larghezza non inferiore a cm. 20 ed altezza non inferiore alla quota prevista della pavimentazione finita o della superficie sistemata finale dello spazio destinato alla cessione al Comune o all'uso pubblico. Tale muretto, che resta di proprietà dei lottizzanti e può essere sopralzato per la realizzazione delle recinzioni in conformità alle norme locali, deve essere previsto e realizzato su tutti i lati confinanti con gli spazi pubblici o di uso pubblico.

ART. 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. La scheda d'ambito di PSC e la scheda 14 di POC1 non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

ART. 8 – OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA

1. Le opere di cui ai punti E1, F1, G.1 dell'articolo 6, sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva di cui all'articolo 4, comma 4, i quali ne curano altresì la progettazione esecutiva e il collaudo tecnico e funzionale delle stesse.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini previsti per le opere di urbanizzazione primaria.
3. Per quanto attiene le opere di cui ai punti E1,F1 G.1 dell'articolo 6, il lottizzante provvede tempestivamente, e comunque entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione, a richiedere direttamente ai soggetti esecutori, operanti in regime di esclusiva, la conferma o l'aggiornamento dei preventivi di spesa di loro competenza, in conformità agli accordi preliminari e nel rispetto dei requisiti progettuali, per l'attrezzamento dell'intero comparto del Piano Urbanistico Attuativo, unitamente alle indicazioni e alle prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione delle opere murarie di predisposizione. I lottizzanti provvedono al pagamento di quanto richiesto con le modalità e i tempi fissati dai soggetti esecutori e comunque in modo che le opere possano essere realizzate entro i termini prescritti dalla presente convenzione.
4. Qualora per l'intervento dei soggetti esecutori in regime di esclusiva, si rendano necessari preliminarmente o contemporaneamente dei lavori murari o diversi, lavori accessori o qualunque altro adempimento, questi sono eseguiti ed assolti con le stesse modalità previste per tutte le altre opere di urbanizzazione primaria.
5. Restano in ogni caso a carico del lottizzante, che ne deve tempestivamente corrispondere l'onere, eventuali maggiorazioni o aggiornamenti dei preventivi di spesa causati da ritardi imputabili ad inadempimento o negligenza degli stessi lottizzanti ovvero causati da maggiori e più onerose esigenze non rappresentate in sede di progetto esecutivo.

ART. 9 – OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive del lottizzante a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:
 - a) eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire all'uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal plano-volumetrico, da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
 - b) passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
 - c) posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - d) verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - e) illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
 - f) allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.
2. Tali opere, ancorché estranee al regime convenzionale, sono eseguite contemporaneamente all'edificio principale e comunque prima dell'ultimazione di questo e della richiesta di utilizzazione del medesimo.

ART. 10 – DIMENSIONAMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI

1. Ai sensi della vigente strumentazione urbanistica le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al Piano Urbanistico Attuativo, sono così quantificate:

Superficie territoriale (S.t.)	mq. 19.870,00
Superficie edificabile massima (SUL max)	mq. 6.978,00
Superficie edificabile da Progetto (SUL)	mq. 3.354,97
Aree per servizi pubblici	mq. 6.704,00 (strade, parcheggi pubblici, standard verde, marciapiedi, annessi stradali).

2. In relazione all'attuazione delle previsioni del Piano Strutturale Comunale e del POC1 ed alle esigenze manifestate con l'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo, di quest'ultimo sono reperite direttamente aree per attrezzature e servizi pubblici ai sensi del comma 1, per una superficie netta di circa mq. 6.704,00.
3. Ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, lettera c), del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e del vigente Piano Strutturale Comunale, non costituiscono aree per attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere computate come tali:
- a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate promiscuamente per l'accesso ai parcheggi pubblici o di uso pubblico;
 - b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico, delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili per la destinazione a parco, gioco o sport;
 - c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo che, compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione oggettiva, siano destinate a parcheggi ovvero ad ampliamento in continuità ad ambiti di verde pubblico preesistenti.

ART. 11 – MONETIZZAZIONE O TRASFERIMENTO DI AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE

1. Sono ammesse tolleranze nelle superfici che vengono cedute all'AMMINISTRAZIONE Comunale, fino ad un massimo del 2% (due per cento) di quanto stabilito dagli articoli precedenti. Ove si manifesti una minore superficie per la cessione, la differenza verrà valutata sulla base del valore della monetizzazione di aree per opere di urbanizzazione come definito nella Delibera di G.C. n. 7 del 24 gennaio 2007 e s.m.i. fino al momento del collaudo delle opere. L'importo così determinato dovrà essere versato all'Amministrazione Comunale prima dello svincolo delle fidejussioni di cui all'art.13.

ART. 12 – OBBLIGHI PARTICOLARI – CONTRIBUTO DI SOSTENIBILITA'

1. Il lottizzante rimborsa al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, le spese sostenute per la pubblicità obbligatoria del Piano Urbanistico Attuativo, costituita da affissione di manifesti e pubblicazione su un quotidiano locale, per un importo pari ad euro _____ l'importo è stato versato con quietanza postale n. _____ del _____.

2. I lottizzanti, contestualmente alla stipula della presente Convenzione Urbanistica, ai sensi di quanto disposto dalla scheda d'ambito n. 14 zona APC.E di POC 1 e dell'accordo art. 18 stipulato in data 20.06.2018, notaio dott. Marcello Porfiri rep. n. 11.121 racc. n. _____ registrato a _____ il n. _____ serie _____ e ivi trascritto il _____ R.G. n. _____ R.P. n. _____, modificatoe recepito nella presente convenzione, a seguito di approvazione della variante specifica al POC 1, con valore ed effetto di PUA per l'ambito APC.E di cui alla scheda n.14, assumono l'onere di realizzare le opere facenti parte del "contributo di sostenibilità", ai sensi dell'art. 4 dell'accordo, come meglio indicato negli elaborati di progetto sino alla concorrenza di € 280.174,00 iva esclusa. Le opere oggetto del contributo di sostenibilità dovranno essere eseguite entro 60 (sessanta) mesi dalla stipula della presente convenzione. Nel caso in cui la spesa documentata per l'esecuzione delle opere in narrativa sia inferiore a € 280.174,00 la ditta lottizzante provvederà o a eseguire altre opere concordate col Comune sino al raggiungimento della soglia prevista oppure a versare la differenza fra le spese sostenute e l'importo totale in unica soluzione entro i 60 (sessanta) mesi previsti per l'esecuzione delle opere e comunque prima della comunicazione di fine lavori e cessione delle aree e opere stesse.

Nel caso in cui l'importo dei lavori superi i 280.174,00 € i lottizzanti, di concerto con l'Amministrazione Comunale, limiteranno l'esecuzione dei lavori all'importo sopraddeito.

3. Rientrano nelle opere facenti parte del "contributo di sostenibilità":
- a) Realizzazione di tratto di fognatura bianca corrispondente all'ambito e prolungamento fino a via Tazio Nuvolari;
 - b) Realizzazione di tratto di strada,
 - c) Razionalizzazione pista ciclabile lungo via Andrea Costa.

ART. 13 – GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. L'importo di € 280.174,00 relativo al contributo economico da commutare in opere con le modalità sopra indicate è garantito da:
- a. polizza fidejussoria n. _____ emessa da compagnia assicurativa _____ in data _____ per l'importo € _____, presentata al momento della sottoscrizione dell'accordo ex-art. 18 L.R. 20/2000;
 - b. polizza fidejussoria n. _____ emessa da compagnia assicurativa _____ in data _____ per l'importo residuo di € _____;
2. L'importo preventivato delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da eseguirsi a cura e spese del lottizzante e dei relativi oneri accessori ammonta a € _____ come risulta dal quadro economico approvato unitamente al Piano Urbanistico Attuativo, comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo, I.V.A., spese tecniche per direzione lavori e collaudo, spese tecniche per direzione lavori e collaudo, spese per allacciamenti.
3. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, i lottizzanti prestano adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 2, con polizza fidejussoria n. _____ in data _____ emessa da _____, per l'importo di € _____ con scadenza incondizionata fino alla _____

restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 8. I lottizzanti per sé e per i loro aventi causa a qualsiasi tipo si obbligano ad integrare il valore della fidejussione rispetto alle entità attuali per aumento dei costi o per utilizzo di parte della fidejussione in seguito ad inadempimenti.

4. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dei lottizzanti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. La fidejussione potrà essere ridotta fino alla concorrenza massima del 50% dell'importo garantito. Il consenso dell'Amministrazione alla riduzione della fidejussione sarà subordinato alla verifica dell'effettivo stato di avanzamento delle opere ed al collaudo parziale delle stesse che dovrà avvenire a cura del Comune ed a spese dei lottizzanti entro tre mesi dalla richiesta. Le opere di urbanizzazione sotto elencate sono indispensabili ai fini del rilascio del collaudo parziale:
 - viabilità e parcheggi
 - impianto di illuminazione pubblica
 - allacciamento agli impianti di rete di:
 - a) fognatura bianca e nera
 - b) acquedotto
 - c) energia elettrica
 - d) linea telefonica
 - e) gas
 - pavimentazioni stradali (esclusi i tappeti);
 - marciapiedi e relativa cordonatura;
5. La garanzia può altresì essere ridotta, su richiesta dei lottizzanti, quando essi abbiano assolto uno o più d'uno degli obblighi nei confronti dei soggetti operanti in regime di esclusiva di cui all'articolo 8 e tale circostanza sia adeguatamente provata mediante l'esibizione dei relativi documenti di spesa debitamente quietanzati.
6. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del C.C.. In ogni caso i lottizzanti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fidejussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento; la operatività deve esplicarsi entro 30 giorni a semplice richiesta del Comune.
7. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 2, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti che possano arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei lottizzanti di cui all'articolo 19, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. La garanzia copre infine,

senza alcuna riserva, il diritto del Comune, ad eseguire in via surrogatoria, le opere non eseguite in modo conforme alle prescrizioni del progetto esecutivo.

8. La garanzia potrà essere svincolata fino al massimo per il 50% (cinquanta per cento) del suo importo all'approvazione del collaudo parziale, ai sensi dell'articolo 17.
9. La garanzia potrà essere svincolata fino al massimo per l'85% (ottantacinque per cento) del suo importo all'approvazione del collaudo favorevole, ai sensi dell'articolo 17.
10. La garanzia per la parte rimanente sarà svincolata dal Comune solo dopo la registrazione e la trascrizione dell'atto di cessione gratuita di cui all'art. 18.

ART. 14 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione e l'inizio delle opere di urbanizzazione, così come definito dal precedente art.3, i lottizzanti possono presentare la domanda per ottenere i permessi di costruire o depositare le segnalazioni Certificate di Inizio Attività per l'edificazione in conformità alle norme, ai vigenti strumenti urbanistici nonché al Piano Urbanistico Attuativo;
2. La nuova edificazione non verrà realizzata in deroga alle distanze minime dal confine di ambito di interesse pubblico/dai confini interni ai lotti, previste dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio RUE, come indicato negli elaborati grafici costitutivi del Piano Urbanistico Attuativo.
3. Gli atti abilitativi edilizi dovranno dimostrare il rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti riportati in premessa.
4. L'efficacia degli atti abilitativi, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e all'art.29 della Legge Regionale n.15/2013, con le modalità e nella misura in vigore alla data di rilascio del permesso di costruire o a quella della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
5. Per le costruzioni comunque assentite prima della scadenza del termine di cui all'articolo 3, gli oneri di urbanizzazione, non sono dovuti o dovuti in misura ridotta in quanto già assolti o parzialmente assolti con la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.
6. Prima di dare inizio ai lavori di costruzione dei fabbricati relativi agli interventi previsti dal Piano Urbanistico Attuativo, devono essere iniziate le opere di urbanizzazione almeno per il tratto al servizio del singolo intervento. Nessun permesso di costruire può essere rilasciato e nessuna Segnalazione Certificata di Inizio Attività può avere efficacia se non sia iniziata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione descritte al servizio dell'intervento richiesto.
7. Il deposito della richiesta di certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità ed il conseguente rilascio o attestazione relativo ai singoli edifici, potranno avvenire solo previo collaudo, anche di tipo parziale, delle opere così come previsto all'art. 17 della presente convenzione. La medesima richiesta relativa all'ultimo edificio previsto nella lottizzazione potrà avvenire solo una volta che sia stato effettuato il collaudo della lottizzazione e siano state cedute tutte le aree così come previsto dagli artt. 17 e 18 della presente convenzione.

ART. 15 – VARIANTI

1. Non comporteranno varianti al presente PUA:
 - Le eventuali variazioni tipologiche o planivolumetriche, che diano luogo ad un luogo ad un fabbricato contenuto in pianta nelle aree di massimo ingombro ed in alzato nel volume di massimo ingombro, come definito nella tav. 9 - 10 di P.U.A.;
 - Tali variazioni non dovranno comportare un aumento della Su di progetto né intervenire sulla quantificazione e localizzazione delle opere pubbliche che dovranno rimanere invariate;
 - La realizzazione di tali variazioni è subordinata al rilascio di PdC, anche per i lotti in cui sia prevista la possibilità di presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività attraverso la presentazione di un rendering d'insieme dell'intero ambito e previo parere favorevole della CQAP.
2. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui ai commi precedente devono essere autorizzate con la procedura prevista per i Piani Urbanistici Attuativi.
3. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 16 – EDIFICI CON DESTINAZIONE DIVERSA

1. Qualora su parte dell'area inclusa nel Piano Urbanistico Attuativo siano richiesti e autorizzati, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente o in variante, interventi edificatori con destinazione diversa da quella prevista in origine, in sede di rilascio/efficacia del relativo titolo abilitativo sono reperite le aree per attrezzature e servizi pubblici nella misura a congruaggio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quanto precedentemente previsto per il dimensionamento del piano di lottizzazione.

ART. 17 – COLLAUDO DELLA LOTTIZZAZIONE

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altro adempimento costruttivo, i lottizzanti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione, così come previsto per l'atto abilitativo edilizio rilasciato, con allegato certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate a firma del progettista e del Direttore dei Lavori.

Le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei lottizzanti che ne devono anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali, oltre agli oneri accessori e connessi.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro sei mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.
3. Le operazioni di collaudo si estendono all'accertamento della presenza e dell'idoneità della documentazione di cui all'articolo 4, comma 4, della presente convenzione, e, se necessari, della presenza dei collaudi tecnici e funzionali delle reti e degli impianti di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.

In difetto il Comune, previa diffida ai lottizzanti, può provvedere d'ufficio alla redazione di quanto mancante, anche avvalendosi di tecnici incaricati, a spese dei lottizzanti; tale adempimento resta obbligatorio anche nel caso di approvazione tacita del collaudo.

4. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale o collaudo al grezzo, a richiesta motivata dei lottizzanti ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali o al grezzo non si applica la procedura del collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.

ART. 18 – CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE

1. Le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie, le opere e aree di cui al contributo di sostenibilità, (ad esclusione delle aree di cui all'art.3 comma 8 e art.12 comma 2 previste dalla convenzione) saranno cedute in forma gratuita al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre i termini già previsti dall'articolo 3.
2. Le aree in cui al presente articolo sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, tavola lett. "A" in formato A3 con indicazione delle aree da cedere, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:
 - cedute gratuitamente al comune a titolo di aree per attrezzature/infrastrutture e servizi pubblici, con il colore verde per mq. 6.704,00.
3. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
Inoltre le aree oggetto di acquisizione al Comune dovranno essere libere da edifici destinati a cabina elettrica.
4. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il Piano Urbanistico Attuativo e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i lottizzanti possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.
5. Il lottizzante si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
6. Qualora per qualunque motivo, in sede di collaudo sia accertato che le aree cedute o da cedere al Comune, ovvero asservite o da asservire all'uso pubblico, siano accertate in misura inferiore a quella prevista dalla presente convenzione, i lottizzanti sono obbligati in solido al reperimento delle aree mancanti o delle quali non sia possibile l'utilizzazione, i lottizzanti procedano alla loro monetizzazione.

ART. 19 – MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle aree di cui all'art. 3 e delle opere, ancorché già cedute al Comune, resta a carico dei lottizzanti sino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 17, comma 2.
2. L'onere indicato al comma 1 sarà dovuto anche nel caso in cui il Comune abbia effettuato il collaudo parziale di cui all'articolo 17, comma 4.
3. La rete di pubblica illuminazione non è attivata fino a che non sia stato ultimato almeno il 30 (trenta) % degli spazi edificabili assegnati alla lottizzazione. Il canone e i consumi, o la maggiorazione del canone e dei consumi, relativi alla pubblica illuminazione quando attivata, sono a carico di tutti i lottizzanti, indistintamente, fino alla cessione delle opere di urbanizzazione al Comune.
4. Gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse a causa degli interventi nei cantieri per la realizzazione degli edifici sui lotti di proprietà degli operatori o dei loro aventi causa a qualsiasi titolo, sono a cura e spese dei lottizzanti.
5. Gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse in conseguenza di errate modalità di esecuzione, non riscontrabili in sede di collaudo, sono a carico dei lottizzanti, anche dopo essere state cedute al comune, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1669 del C.C.

ART. 20 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto di Piano Urbanistico Attuativo è composto da:

TAV.	1	STATO DI FATTO – STRALCIO PSC-RUE-POC
TAV.	2	ESTRATTO DI MAPPA - VISURE
TAV.	3	STATO DI FATTO
TAV.	4	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
TAV.	5	PLANIMETRIA E DATI TECNICI
TAV.	6	PLANIMETRIA PERMEABILITA' DEL SUOLO
TAV.	7	PLANIMETRIA DI PROGETTO E AREE DA CEDERE
TAV.	8/A	PLANIMETRIA PIANO QUOTATO
TAV.	8/B	SEZIONI E PROFILI
TAV.	9	FABBRICATO "A" - PROGETTO
TAV.	10	FABBRICATO "B" - PROGETTO
TAV.	11	VISTE PROSPETTICHE E RENDERING

TAV. 12/A	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA – VERDE PUBBLICO
TAV. 12/B	RELAZIONE VERDE
TAV. 13	PROGETTO PARCHEGGIO PUBBLICO
TAV. 14	PARTICOLARI PARCHEGGIO PUBBLICO
TAV. 15	PROGETTO STRADA DI ARROCCO - INGRESSO
TAV. 16	PISTA CICLABILE EXTRA-COMPARTO
TAV. 17	PLANIMETRIA RETI FOGNARIE
TAV. 18	PROFILI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI FOGNA BIANCA
TAV. 19	PROFILI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI FOGNA NERA
TAV. 20	RELAZIONE FOGNE
TAV. 21	COMPUTI METRICI E QUADRO ECONOMICO
TAV. 22	RELAZIONE GEOLOGICA
TAV. 23	VIGILI DEL FUOCO – ACQUEDOTTO - GAS
TAV. 24	IMPIANTO ELETTRICO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
TAV. 25	TAVOLA NULLA OSTA SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI
TAV. 26	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
TAV. 27	SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
TAV. 28	STUDIO AMBIENTALE VALSAT
TAV. 29	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Il progetto di Piano Urbanistico Attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i lottizzanti, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, vengono depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, e non vengono allegati materialmente alla convenzione, ad esclusione della tavola "A" che viene allegata al presente atto.

ART. 21 – SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione del Piano Urbanistico Attuativo e dei tipi di frazionamento delle aree in cessione e servitù, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei lottizzanti.

ART. 22 – TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. I lottizzanti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

2. I lottizzanti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trovano altresì applicazione, per quanto occorra:
 - a) l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) l'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come interpretato dall'articolo 76, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il trasferimento di beni immobili interni al Piano Urbanistico Attuativo.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

1. La risoluzione di eventuali controversie tra le parti in ordine alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione è di competenza esclusiva del Tribunale di Rimini, con esclusione del ricorso ad ogni procedura arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

Il lottizzante

per il Comune
